

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 10.

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Ciro Alfano, Aprea, Armosino, Ballaman, Boato, Bonaiuti, Burani Procaccini, Cannella, Cè, Cicu, Colucci, Dell'Elce, Dozzo, Frattini, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Santino Adamo Loddo, Manzini, Maroni, Martusciello, Miccichè, Mazzocchi, Pecoraro Scanio, Palumbo, Pinotti, Possa, Ramponi, Rotondi, Rizzo, Santelli, Santulli, Scherini, Siniscalchi, Tortoli, Tremonti, Urso, Valducci, Viceconte, Viespoli e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 10,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Tiziana Maiolo, deputato nella XIII legislatura (Doc. IV-quater, n. 91).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Tiziana Maiolo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Ripresa discussione - Doc. IV-quater, n. 91)

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la relazione del presidente della Giunta per le autorizzazioni, onorevole Siniscalchi, in sostituzione della relatrice, onorevole Mazzoni.

Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione - Doc. IV-quater, n. 91)

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, conferma la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico?

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, non su questo documento.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali

è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-*quater*, n. 91, concernono opinioni espresse dall'onorevole Tiziana Maiolo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 10,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, è assegnato un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per ciascuno dei relatori, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione – Doc. IV-*quater*, n. 34)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di procedimenti penali nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-*quater*, n. 34).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti non concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Kessler.

GIOVANNI KESSLER, *Relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente in quanto richiamo integralmente la relazione pubblicata.

Si tratta di un procedimento per diffamazione aggravata in corso presso la corte d'appello di Milano nei confronti dell'onorevole Sgarbi in seguito a querela sporta dall'avvocato Giuseppe Lucibello, che si è sentito diffamato da affermazioni rese dal deputato nel corso della trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani*.

Tra l'altro, nel corso di questa trasmissione, il deputato Sgarbi aveva affermato: «l'avvocato Lucibello era pagato da Pacini Battaglia pare 200 milioni al mese – cito testualmente – che, come parcella, è modesta ma insomma serena». L'onorevole Sgarbi ha dunque attribuito al Lucibello un fatto diffamatorio, poi risultato non vero, insieme ad altre critiche e giudizi molto pesanti sulla persona dell'avvocato.

La Giunta ha ritenuto che nel caso di specie i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in primo luogo, poiché non ha rilevato alcuna relazione tra l'attività di giornalista o di intrattenitore televisivo dell'onorevole Sgarbi e la sua attività parlamentare, e, in secondo luogo, poiché i fatti che sono stati attribuiti dall'onorevole Sgarbi all'avvocato Lucibello non sono veritieri, e dunque non si può parlare di esercizio del diritto di cronaca o di libera espressione di idee o di pensieri.

Su questi motivi si fonda la proposta adottata dalla maggioranza della Giunta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

(Dichiarazioni di voto – Doc. IV-*quater*, n. 34)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo brevemente per dissentire dalla proposta della Giunta, adottata non all'unanimità, ma a maggioranza. Le ragioni

ex adverso rispetto a quanto sostenuto dal relatore, onorevole Kessler, ritengo siano individuabili nella stessa motivazione, nella quale, per la verità, non si parla di Sgarbi come giornalista, ma si fa un riferimento, oserei dire improprio, a una sentenza della Corte di cassazione che nel caso di specie ha definito quale possa essere il concetto di diffamazione, distinguendolo da rilievi di carattere politico.

Quello che invece si ritiene essere decisivo da parte del relatore ai fini della proposta di sindacabilità è costituito dalle pronunce della Corte costituzionale: si fa riferimento a venti decisioni, di cui quindici di accoglimento del conflitto di attribuzione. In particolare, viene riportato testualmente — credo opportuno darne lettura — un passo della sentenza della Corte costituzionale n. 257 del 2002. In tale sentenza si dice testualmente: a prescindere dal rilievo che alcune delle espressioni usate si sostanziano in meri insulti personali — siamo qui per valutare se sussista o meno la copertura dell'insindacabilità proprio in relazione a un fatto diffamatorio — si deve concludere che le parole pronunciate dal deputato Sgarbi non sono coperte dall'immunità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, poiché in esse non è dato ravvisare alcuna corrispondenza di significati, né formale, né sostanziale, con il contenuto di atti parlamentari tipici.

Vorrei anche ricordare — il relatore non l'ha detto — che un caso analogo è stato risolto nel senso dell'insindacabilità nella XIII legislatura, e precisamente nella seduta del 25 luglio 2000. Si trattava di una fattispecie analoga a quella in esame, che riguardava l'avvocato Lucibello e che aveva un oggetto simile.

In questa sede, formulo un rilievo semplicissimo: la Corte costituzionale si è pronunciata prima ancora che fosse approvata ed entrasse in vigore la normativa di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Tale normativa, recependo peraltro la giurisprudenza della Giunta per le autorizzazioni fatta propria dall'Assem-

blea, ha ampliato l'insindacabilità *extra moenia*, anche per quanto riguarda l'oggetto.

Infatti, la Giunta ha stabilito in moltissimi casi che riguardavano...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Cola. Onorevole Iannuzzi... onorevole Gerardo Bianco, mi aiuta? Onorevole Gerardo Bianco, cortesemente... Grazie.

SERGIO COLA. Come dicevo, la normativa di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, recependo la giurisprudenza della Giunta per le autorizzazioni, fatta propria in numerose occasioni dall'Assemblea, ha ampliato l'insindacabilità *extra moenia*, andando al di là del diretto collegamento con gli atti parlamentari in senso tipico — come leggiamo nella richiamata sentenza n. 257 del 2002 della Corte costituzionale — ed estendendola anche alle denunce politiche. Se non è questa una denuncia politica, quale deve essere?

Tanto più che — il relatore non lo ha detto — le affermazioni di Sgarbi si inseriscono in una polemica che è stata oggetto di numerosi interventi dello stesso Sgarbi — non solo nella XIII legislatura, ma anche nella XII legislatura e fino a pochi mesi fa — in cui si denunciava l'esistenza di una situazione atipica a Milano, caratterizzata a suo avviso da disparità di trattamento e da un uso politico della giustizia.

È chiaro che l'attacco a Lucibello, che era un attacco a Di Pietro, si inseriva in siffatto contesto. Allora, secondo me, questa volta vi è una copertura anche formale costituita dalla modifica della disciplina relativa all'articolo 68 della Costituzione. Mi sarei aspettato dal relatore che completasse la sua relazione, tra l'altro risalente al 2002, prima che entrasse in vigore la modifica della disciplina relativa all'articolo 68, e facesse presente all'Assemblea che tale modifica avrebbe dovuto comportare la revisione della sua valutazione, espressa per la verità a maggioranza della Giunta.

Proprio per questa ragione, ritengo che sussistano tutti i presupposti per dichiarare l'insindacabilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho stima del presidente Siniscalchi, del collega Bielli e, per le rare conversazioni, dovrei averla anche dell'onorevole Kessler, che oggi ha svolto una breve e laconica relazione, nella quale, oltre ad avere rispecchiato con molta delicatezza la tesi prevalente all'interno della Commissione, ha fatto, però, alcune affermazioni che — non evocando l'onore, ma evocando la dignità — vorrei ritenere irricevibili. Le dico irricevibili per ragioni che mi piacerebbe poter spiegare in maniera abbastanza argomentata e che fanno riferimento alla mia attuale posizione di oppositore di questo Governo per la materia che mi compete — vale a dire per i beni culturali — e, come osserverà l'onorevole Kessler, di latitante da molto tempo dalle televisioni Mediaset e anche, in parte, da quelle della RAI, almeno su temi di ordine politico e civile. Ciò mostra una posizione — non voglio entrare nel conflitto di interessi — tale per cui la scomodità che ho rappresentato nel passato oggi minaccio di rappresentarla per la parte politica che governa, trovandomi in una posizione di totale emarginazione.

Perché faccio questo ragionamento? Perché mai, mai, mai, in qualunque cosa io abbia fatto, la mia posizione politica è stata indifferente. Io non sono un intrattenitore televisivo, caro onorevole Kessler. Lei sarà un intrattenitore parlamentare. Io sono un uomo che ha condotto una lunga battaglia politica — che è solo e soltanto politica — e per la quale sono politicamente caduto davanti a questa maggioranza o, per lo meno, davanti a questo Governo.

Onorevole Kessler, fatte queste considerazioni, vorrei ricordarle che io sono stato il primo ed il solo, per molti anni, a sostenere l'illegittimità del processo Andreotti, trovandomi in una condizione molto difficile, con numerose querele da parte di una posizione politicamente rilevante della magistratura che oggi è venuta

fuori in maniera plastica nelle questioni che lei conosce bene sulla fine del processo Andreotti. Ho ricevuto querele e ho pagato milioni per aver detto non come intrattenitore, ma da solo: il processo Andreotti è un processo politico.

Quando trovo che l'onorevole Bondi — il quale è un uomo illustre e capace che, all'epoca in cui io parlavo, stava dalla parte di Violante — fa i discorsi che ha fatto in quest'aula, lei capirà bene che, se devo pagare danaro per dire quello che oggi viene dichiarato dalla parte politica cui sono lungamente appartenuto, c'è qualcosa che non funziona. Ciò non vuol dire che io rinneghi nulla. Ma rivendico in maniera assolutamente dignitosa il mio ruolo politicamente rilevante. Quindi, quando lei, onorevole Kessler, parla di intrattenitore, parli di quello che riguarda l'intrattenimento e non la politica.

In virtù di queste cose, se il quadro di Andreotti è un quadro che oggi è ritenuto da tutti politicamente rilevante — da sinistra e da destra —, con conseguenze anche molto inquietanti nel suo stesso partito, la questione Di Pietro e Lucibello è altrettanto cogente e cruciale rispetto al fondamento di questa traballante seconda Repubblica. Le azioni di quegli anni condussero, dal suicidio di Cagliari a quello di Gardini — cose che non toccano l'intrattenimento ma la vita e la morte —, alla caduta dei partiti e alla distruzione di un sistema politico che poi si è ricostituito in modo molto incerto e pericoloso.

In tutto questo, il dottor Di Pietro — che allora era dottor Di Pietro — era talmente e politicamente rilevante che oggi ha un partito che è alleato con il suo e ha condotto una battaglia tanto politicamente rilevante che ha indotto Craxi a uscire di scena, ad andare in esilio — altri intendono in latitanza —, e a determinare dal suo ruolo di magistrato, con un conflitto di interessi gravissimo che fu definito dal dottor Ghitti corruzione di immagine — corruzione di immagine —, è diventato capo di un partito politico. Che la cosa sia politicamente rilevante mi pare dunque indubbio e io in quel clima mi ponevo, non come intrattenitore, denunciando la gra-

vità di quella corruzione di immagine che voleva dire arrestare Agrusti, arrestare Calogero Mannino, arrestare qualunque personalità di rilievo politico per trarne un vantaggio politico ed io politicamente lo denunciavo in questo Parlamento decine di volte, decine, centinaia di volte come oggi non posso più fare né in Parlamento, per diverse ragioni, né in televisione.

Quanto alla questione che lei ha evocato, cioè quella tecnica, c'è un solo elemento che le dà torto. Come non posso ricevere la formula di intrattenitore se non come offesa, sia pure non evocando l'onore, come dicevo, esiste nella letteratura e nel linguaggio oltre che la forma della invettiva anche quella della iperbole, che significa che, quando parlo di molti milioni o di molti miliardi, mi riferisco a una cifra che rappresenta un rapporto teso e complesso fra due persone, come ipotizzavo tra Lucibello e Di Pietro, tanto che Pacini Battaglia, che era cliente di Lucibello, avendo fatto cose molto gravi non andò mai in carcere. Non andò mai in carcere! Non andò mai in carcere! Contrariamente a Cagliari che s'è ucciso, caro onorevole Kessler.

Quindi, era rilevante che forse ci fosse una cointeressenza tra l'amicizia di Lucibello — ci sono 37 intercettazioni telefoniche che rappresentano telefonate di Lucibello a Di Pietro — per sostenere un cliente che lo pagava bene. Fossero poi 10 milioni, 20 o 200, quella era iperbole, letterariamente. Ma l'iperbole mitigata è un elemento che mi scioglie dal realismo della sua proposta accusatoria. Io dico letteralmente « Lucibello era pagato da Pacini Battaglia pare »: pare, pare e quando « pare », il parere è un'opinione e non è un fatto.

Lei chiama fatto quella che è opinione e io chiamo iperbole, quello non ha capito, cioè che la mia azione con iperboli intendeva rappresentarsi come critica politica radicale contro la corruzione del sistema giudiziario che diventava di fatto partito politico come i fatti hanno dimostrato. Nel caso di Andreotti lo si è visto, nel caso di Di Pietro lei è alleato di quel magistrato che è alla origine di questa vicenda (*Ap-*

plausi di deputati dei gruppi di Forza Italia e Misto-Socialisti democratici italiani).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Avverto che è stata chiesta la votazione mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche

(ore 10,25).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso...

SERGIO COLA. Signor Presidente, potremmo forse passare all'esame degli altri documenti di insindacabilità.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 10,45.

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,50.

Si riprende la discussione dei documenti di insindacabilità.

(*Votazione — Doc. IV-quater, n. 34*)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti di cui al Doc. IV-quater, n. 34, non concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Pertanto, chi è favorevole a ritenere che i fatti, per i quali è in corso il procedimento di cui al presente documento di insindacabilità, concernono opinioni espresse dal

suddetto deputato nell'esercizio delle sue funzioni, deve esprimere un voto contrario, mentre chi è contrario a ritenere ciò deve esprimere un voto favorevole.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	392
<i>Votanti</i>	364
<i>Astenuti</i>	28
<i>Maggioranza</i>	183
<i>Hanno votato sì</i>	132
<i>Hanno votato no</i> ..	232).

La Camera ha pertanto deliberato nel senso che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti di cui al Doc. IV-*quater*, n. 34 concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

ENRICO BUEMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ENRICO BUEMI. Vorrei solo segnalare che ho erroneamente espresso il mio voto e che avrei voluto esprimere voto contrario.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Buemi.

(Discussione – Doc. IV-*quater*, n. 35)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (Doc. IV-*quater*, n. 35).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal de-

putato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Kessler.

GIOVANNI KESSLER, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, questo caso è assai simile, quasi identico a quello precedente. Anche in questo caso, si tratta di frasi e di affermazioni dell'onorevole Sgarbi rese durante la trasmissione televisiva da lui condotta, *Sgarbi quotidiani*, nei confronti dell'avvocato Giuseppe Lucibello che, per questo, ha intentato un'azione civile nei confronti del deputato, lamentando il carattere diffamatorio di più affermazioni rese nel corso di diverse trasmissioni dell'onorevole Sgarbi.

Si tratta anche in questo caso di affermazioni che attengono al ruolo dell'avvocato Lucibello nelle vicende giudiziarie milanesi.

Non rilevano, ad avviso del relatore e della maggioranza della Giunta, le posizioni politiche presenti o passate del deputato in questione (se oggi è più o meno critico nei confronti della maggioranza o del Governo su alcuni argomenti o su altri). Non rilevano nemmeno, ad avviso del relatore e della maggioranza della Giunta (che propongono di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento, in particolare dell'onorevole Sgarbi, nell'esercizio delle sue funzioni, il merito delle vicende giudiziarie milanesi su cui tutti possiamo avere opinioni diverse.

In tal caso, come in quello precedente, si tratta di affermazioni assolutamente diffamatorie rese dall'onorevole Sgarbi nei confronti dell'avvocato Lucibello e che nulla hanno a che vedere con l'attività parlamentare dell'onorevole Sgarbi.

Solo nel caso di qualche tipo di nesso fra l'attività parlamentare e l'attività di conduttore di una trasmissione televisiva, e quindi con le affermazioni da Sgarbi effettuate in quelle occasioni, si potrebbe parlare di sindacabilità.

Rilevo inoltre che in casi assolutamente analoghi, anzi identici, su venti occasioni nelle quali è stata dichiarata l'insindacabilità da questa Camera e da tali pronunce è scaturito un giudizio su un conflitto di attribuzioni fra il Parlamento e l'autorità giudiziaria, in quindici occasioni la Corte costituzionale ha poi modificato la decisione della Camera, ritenendo che vi fosse la sindacabilità delle opinioni espresse. Ha ritenuto cioè che le motivazioni ed il conseguente voto della Camera, che aveva ritenuto sussistere la insindacabilità delle opinioni espresse, non fossero fondati.

Credo che, al di là di ogni altra considerazione di natura politica, se anche in questo caso dovessimo ritenere insindacabili opinioni espresse, non faremmo altro che causare un ennesimo conflitto di attribuzioni che la Corte costituzionale non potrebbe che risolvere contro quella decisione. Chiedo pertanto che la Camera si esprima nel senso di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Dichiarazioni di voto – Doc. IV-quater, n. 35)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole Kessler per avere nel corso della sua seconda relazione rettificato quella definizione che non ritenevo offensiva, bensì impropria. Riterrei improprio chiamare il dottor Santoro intrattenitore e ribadisco sul piano politico di aver svolto una funzione identica, anche se ulteriormente appesantita e aggravata dal mio essere parlamentare. Ma proprio per quello ribadi-

sco che la grande platea della televisione oggi è sempre più una estrinsecazione del luogo naturale della democrazia e del Parlamento, in dialogo diretto con i suoi rappresentanti.

La natura intrinsecamente politica della mia azione io ribadisco, ed anche quella parlamentare. Voglio dire che il tempo, come nel caso di Andreotti, ci aiuta e la magistratura corre addirittura più veloce, nonostante i dubbi dell'onorevole Kessler, della funzione istruttoria sul piano delle garanzie di questo Parlamento.

Oggi *Il Foglio* in prima pagina riporta: Diritto di critica politica per un giornalista. Le motivazioni di una sentenza della Corte di Cassazione che assolve *Il Foglio* per aver rivolto critiche a Di Pietro e a Lucibello. Di Pietro: spericolate amicizie e graziosi regali. Il lavoro de *Il Foglio* fu di stampo anglosassone. Per la Cassazione condanna ingiusta e processo da rifare.

In questo stesso articolo si legge che il noto Maurizio Raggio, carcerato in Messico, disse ad un giornalista di aver consegnato tramite Lucibello 5 miliardi e 200 milioni a Di Pietro. Sarà una bugia, ma è lo strumento con cui tutta la classe politica democristiana, tutta, fu delegittimata, da Santuz a Calogero Mannino, è stata sterminata la classe politica che ora è confluita nella Margherita.

Trovo che quando il gruppo della Margherita vota contro di me, vota contro la storia e contro se stessa!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

(Votazione – Doc. IV-quater, n. 35)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n.35, non concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Avverto che chi è favorevole all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi deve esprimere voto contrario; chi è contrario deve esprimere voto favorevole.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	409
<i>Votanti</i>	351
<i>Astenuti</i>	58
<i>Maggioranza</i>	176
<i>Hanno votato sì</i>	107
<i>Hanno votato no</i> ..	244).

Prendo atto che l'onorevole Galvagno non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

La Camera ha pertanto deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 35, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 56)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 56).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Siniscalchi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI *(ore 11)*

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore*. Signor Presidente, io sostanzialmente rinvio

alla relazione, segnalando che questa vicenda, che ha registrato un voto a maggioranza da parte della Giunta, suscita i motivi di perplessità – che hanno così evitato, come sarebbe stato auspicabile, un voto unanime – sul seguente punto: l'onorevole Sgarbi, in una trasmissione si è occupato – non soltanto in questo caso – di una testimone in un processo molto noto nei confronti di altro parlamentare, precisamente nei confronti della signora Stefania Ariosto ed ha assunto – così come si legge nella relazione alla quale rinvio – che sostanzialmente il ruolo di questa signora è ambiguo anche dal punto di vista della testimonianza perché avrebbe sopravvalutato – ed egli, come è a tutti noto, è particolarmente competente anche in questa materia – un busto in porfido, testa di Epicuro del I secolo a. C. ed ha istituito, quindi, una sorta di equazione tra la sopravvalutazione del busto con l'attitudine, che egli assume, alla falsa testimonianza.

Qual è il problema che ha interessato la Giunta e sul quale richiamo la loro attenzione? In sostanza, l'esercizio della funzione parlamentare può veramente essere invocato ogni qual volta il parlamentare eserciti la sua critica nei confronti di un qualsiasi cittadino, di un privato, nella specie di un testimone in un processo che non ha rapporti funzionali con lo svolgimento del ruolo parlamentare? Su questo punto la Giunta si è divisa ed ecco il perché del voto a maggioranza.

Vi è stata infatti l'opinione di chi ritiene – così come lo si riteneva nelle altre due proposte di sindacabilità – che chi è terzo nei confronti del parlamentare e non svolge un ruolo politico non possa, per questo stesso fatto, far registrare l'immunità nella forma dell'insindacabilità nei confronti del parlamentare che lo offende, altrimenti diverrebbe un astratto privilegio. Tuttavia, la parte che ha sostenuto che qui fosse applicabile invece l'insindacabilità, ha rilevato che comunque l'onorevole Sgarbi questo riferimento lo aveva fatto

anche in atti parlamentari, perché, in sostanza, si è sostenuto che di questa signora, di questa testimone si è parlato anche nel corso del dibattito politico. Solamente sotto questo stretto profilo l'opinione prevalente della Giunta è stata nel senso di sottolineare il valore di questo riferimento agli atti parlamentari come possibilità di riscontro dell'esercizio della funzione parlamentare.

Però, mi permetto con l'occasione di raccomandare ai colleghi, sotto questo profilo, nello spirito anche della nuova formulazione della legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, di cominciare a porre particolare attenzione a questo rapporto che coinvolge i comuni cittadini e che, per la verità, ha interessato anche la Commissione europea in materia di affermazione dei diritti dei terzi nei confronti di eventuali straripamenti del potere parlamentare. La Giunta ha proposto a maggioranza di votare per la insindacabilità.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Dichiarazioni di voto — Doc. IV-quater, n. 56)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, sono in quest'aula solo dalla presente legislatura, ma, con periodicità molto ravvicinata, siamo chiamati a discutere di questioni riguardanti il collega Sgarbi.

Vorrei chiedere se sia possibile concentrare tutte in una volta le singole discussioni di questi documenti in materia di insindacabilità, in modo tale da razionalizzare i nostri lavori, perdere poco tempo e risolvere la questione definitivamente. Settimanalmente, abbiamo queste cause pendenti. Forse sarebbe il caso di rendere

più efficace il lavoro del Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, della Lega nord Padania e di deputati di Forza Italia*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Realacci. Non le posso dare una risposta perché non compete a questo soggetto facente funzioni poter interpretare un'esigenza che magari è stata avvertita altrove.

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Signor Presidente, intervengo per fare osservare al garbato e caro onorevole Realacci, anche come battuta, che occorrerebbe, non una giornata, ma una sessione parlamentare (*Si ride*).

PRESIDENTE. La ringrazio per questo presagio. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tabacci. Ne ha facoltà.

BRUNO TABACCI. Signor Presidente, vorrei svolgere una brevissima dichiarazione sul contesto di queste decisioni che andiamo ad assumere in materia di insindacabilità.

In quest'aula, oggi, con grande serenità e con distacco, discutiamo su vicende che si sono consumate un decennio fa. Il distacco, dunque, ci induce a guardare le cose con un atteggiamento molto diverso rispetto a quelli assunti nel periodo in cui si tenevano le trasmissioni *Sgarbi quotidiani*.

Mi chiedo, ricordando la lettera di Moroni (quando le parole non sono sufficienti, non resta che il gesto): ma se in quel contesto non ci fosse stata anche la testimonianza che pure ha reso, talvolta in condizioni di una qualche provocazione e con qualche eccesso verbale, ma cosa

sarebbe stato, ancora di più, di quella stagione? Gli strumenti di cui disponeva Di Pietro, infatti, erano molto più contundenti delle parole di Sgarbi.

Quindi, onorevole Kessler, le cose vanno davvero constestualizzate, perché diversamente la discussione di oggi rischia di essere una recita, tra l'altro sgradevole per chi casualmente si è trovato a passare in quei dintorni. Quindi, prima riusciamo a chiudere, passando oltre, meglio è.

È meglio non ascoltare prediche su questo punto. Ognuno, poi, fa il suo mestiere. Io vi ricordo la stagione che ha caratterizzato quegli eventi. Poi, passiamo anche guardare in alto. Grazie (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo anche per rispondere ad alcune critiche che, in ordine al tipo di voto, sono state avanzate, anche dal collega Sgarbi, il quale ha richiamato i parlamentari del gruppo della Margherita alla conoscenza e alla valutazione della propria storia.

Mi sembra doveroso richiamare, in questa sede, i contenuti del voto che dobbiamo esprimere. In questa sede, non dobbiamo svolgere alcuna valutazione di merito. Non dobbiamo dire se ciò che ha dichiarato o fatto l'onorevole Sgarbi (o qualsiasi altro collega) sia censurabile nel merito, sia corretto, sia supportato da un'esimente specifica ovvero sia connotato da buona o da cattiva fede o rientri o non rientri nel legittimo diritto di cronaca o nel legittimo diritto di critica. Questo noi non lo dobbiamo fare!

Noi dobbiamo soltanto affrontare un problema di carattere formale che è stato disegnato dalla nostra legge, dalla legge che tutti abbiamo approvato quest'anno, la legge 20 giugno 2003 n. 140, la quale divide il problema in due parti. Tutti noi siamo insindacabili per le opinioni

espresse in quest'aula, in questa sede e in tutti gli atti tipici del Parlamento, i cosiddetti atti intranei.

Poi, questa legge disciplina, conformemente a quanto aveva già fatto la giurisprudenza, gli atti cosiddetti esterni; e li disciplina in questo senso: è altresì insindacabile ogni altra attività di ispezione, di divulgazione e di critica — cosa che ciascuno può ovviamente fare — ovvero di denuncia che abbia le due caratteristiche di avere contenuto politico e di essere connessa con la funzione di parlamentare.

Allora, l'unico giudizio che voi dovete dare in quest'aula è quello di dire se ciò che è stato fatto, oggi o in altra parte, dall'onorevole Sgarbi, al quale va tutta la mia simpatia personale, se non altro perché condivido la sua attività di apprezzamento dell'arte, che mi è anche propria, ovvero da qualsiasi altro parlamentare, abbia i contenuti della critica politica — e su questo non c'è dubbio — e se anche, accanto a questo requisito, vi sia l'altro della connessione con la funzione di parlamentare.

Su questo problema c'è divisione, perché l'onorevole Kessler vi ha spiegato che, a parere suo, la connessione parlamentare non esiste in tutte quelle attività in cui si svolge una attività giornalistica esterna (nelle quali si svolge completamente altra attività), mentre altri ritengono, altrettanto legittimamente, che, comunque, non si dismetta la veste di parlamentare e che vi sia una connessione.

Questo solo quest'Assemblea deve decidere; esclusivamente su questo voi dovete, in libertà di coscienza, esprimere il vostro voto.

PRESIDENTE. La ringrazio onorevole Fanfani.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Grazie, signor Presidente.

Non so a quali prediche l'onorevole Tabacci si riferisse nel suo intervento di poco fa, allorquando mi ha citato ripetutamente. Io non ho fatto prediche!

Collegli, onorevole Tabacci, ho svolto il ruolo, da me non richiesto, affidatomi dal presidente della Giunta, di relatore su altri documenti. Il mio compito, che ho cercato di onorare, è stato di spiegare le motivazioni per le quali la maggioranza della Giunta ha ritenuto, nei predetti due casi, le opinioni espresse dal deputato Sgarbi non avevano riferimento con la sua funzione di parlamentare. Questo, collegli, questo, onorevole Tabacci, è il giudizio che ciascuno di noi deve dare, oggi, in sede di votazione sull'insindacabilità: l'ha già spiegato l'onorevole Fanfani, ma credo che ce lo spieghi la Costituzione e che ogni parlamentare lo sappia.

Oggi, non siamo qui per dare giudizi sulle persone e nemmeno sui collegli che sono interessati da queste procedure in materia di insindacabilità. Men che meno, siamo qui per dare giudizi su episodi di corruzione che ci sono sicuramente stati o sulla storia giudiziaria dell'Italia, ma non perché, onorevole Tabacci, questi giudizi non debbano essere dati: fa sicuramente parte della nostra funzione di parlamentari discutere di fenomeni così gravi come quelli della corruzione in Italia e di un'istituzione così importante come la magistratura.

Diamoli pure, quindi, questi giudizi! Io non li ho dati certamente in questa sede, perché non mi competeva; ma il voto che dobbiamo esprimere oggi, la discussione che dobbiamo tenere oggi sono sull'insindacabilità o meno di opinioni espresse da parlamentari. Le prediche — le mie, se ci sono state, e le sue — lasciamole alle sedi ed ai momenti che la Costituzione ci indica!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

(Votazione — Doc. IV-quater, n. 56)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al

Doc. IV-quater, n. 56, concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	416
<i>Votanti</i>	403
<i>Astenuti</i>	13
<i>Maggioranza</i>	202
<i>Hanno votato sì</i>	398
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

(Rinvio alla Giunta per le autorizzazioni — Doc. IV-quater, n. 74)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Alberto Acierno, deputato nella XIII legislatura (Doc. IV-quater, n. 74).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Acierno nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Signor Presidente, su questa relazione io ho avuto una richiesta dal presidente del gruppo di Alleanza nazionale, onorevole Anedda — e ne ho informato la cortese relatrice, onorevole Lussana —, di rinviare alla Giunta, connessa al fatto che sono pervenute da parte del destinatario, della parte offesa

dal reato di diffamazione, nei confronti dell'onorevole Alberto Acierno, alcuni documenti sui quali è opportuno che venga portata l'attenzione della Giunta. Pertanto, d'intesa con la collega Lussana, che io ho informato ieri, noi chiediamo che gli atti tornino alla Giunta per un ulteriore esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa rimanere così stabilito.

Gli atti ritornano alla Giunta per la prosecuzione dell'istruttoria necessaria.

(Discussione – Doc. IV-quater n. 92)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Filippo Mancuso.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Filippo Mancuso, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fanfani.

GIUSEPPE FANFANI, *Relatore*. Signor Presidente, la delicatezza di questo caso, a tutti nota, mi impone di leggere la relazione che ho fatto per iscritto.

La Giunta riferisce, mio tramite, su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Filippo Mancuso, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma promosso con atto di citazione dall'onorevole Cesare Previti.

Il procedimento trae origine da dichiarazioni rese in due distinte occasioni. In una prima occasione il deputato richiedente, cioè l'onorevole Mancuso – per come i fatti gli vengono attribuiti ed addebitati nell'atto di citazione (che li trae in primo luogo dal quotidiano *la Repubblica*

del 25 aprile 2002) – si rivolse al deputato Previti con la seguente frase: « La fama di bandito che hai è del tutto meritata. Anzi, forse è perfino inferiore alla realtà ». La citazione riporta anche la versione dei fatti data da altri quotidiani e, in particolare, da *l'Unità*, secondo cui il deputato richiedente avrebbe apostrofato il deputato Previti anche con la parola « malfattore ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI (*ore 11,18*)

GIUSEPPE FANFANI, *Relatore*. La seconda fase che l'atto di citazione considera meritevole della sanzione risarcitoria si ha invece tra il settembre e l'ottobre 2002, durante l'esame presso la Camera dei deputati del progetto di legge cosiddetta « Cirami » (modifiche del codice di procedura penale in tema di legittimo sospetto). In tale occasione, al quotidiano *la Repubblica* del 14 settembre 2002 l'onorevole Mancuso avrebbe rilasciato un'intervista dal seguente contenuto: « Rispetto al vero destinatario e beneficiario di questa norma, l'onorevole Previti, il Presidente Berlusconi non è psicologicamente e moralmente libero. Questo è il dramma del paese ». Nell'atto di citazione si riportano poi una serie di affermazioni raccolte sia dall'agenzia di stampa ANSA che da altri quotidiani, nelle quali il deputato Mancuso avrebbe sostanzialmente sostenuto che il deputato Previti ricattava il Presidente del Consiglio in modo da indurlo a promuovere taluni provvedimenti legislativi non nell'interesse generale del paese, ma solo a beneficio di taluni individuati soggetti.

La chiave di lettura degli eventi relativi alla conduzione della politica parlamentare sarebbe stata individuata dal deputato Filippo Mancuso nelle caratteristiche del rapporto privato tra gli onorevoli Previti e Berlusconi (per comodità l'atto di citazione e i relativi rilievi mossi all'onorevole Filippo Mancuso s'intendono qui riportati integralmente).

Primo aspetto: l'audizione del deputato Filippo Mancuso. La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute dell'8 e del 15 ottobre

2003. In particolare, nella seduta dell'8 ottobre ha proceduto all'audizione del deputato Filippo Mancuso. Quest'ultimo ha esposto che (come risulta dall'ampia documentazione depositata) della vicenda all'esame è protagonista suo malgrado. Le parole « bandito » e « malfattore » che egli ha rivolto al deputato Previti il 24 aprile 2002 non furono altro che la risposta ad una provocazione ingiuriosa che quest'ultimo gli aveva rivolto.

Quanto alla pretesa diffamazione con il mezzo della stampa seguita all'episodio avutosi nella predetta data nel Transatlantico, ha sottolineato che in realtà la stampa quotidiana e periodica non fece altro che rilanciare per mesi la cronaca dello stesso episodio senza che egli avesse svolto sollecitazioni in tal senso. Del resto, i medesimi organi di stampa ripeterono lungamente anche l'ingiuria di nepotismo rivolta dal Previti a lui medesimo.

L'onorevole Filippo Mancuso ha sottolineato altresì che la sua domanda d'insindacabilità si poggia su due livelli, uno teleologico-funzionale e l'altro storico. Sotto il primo profilo ha rammentato che egli era stato indicato più volte come candidato della Casa delle libertà nell'elezione dei giudici costituzionali tenutasi il 24 aprile 2002 e nei precedenti scrutini. Per quanto il suo interesse all'elezione fosse relativo, non si può negare che nella vicenda egli abbia svolto un ruolo attivamente alle sue funzioni parlamentari.

Quanto poi alle sue affermazioni relative all'iter parlamentare della legge sul legittimo sospetto, è indiscutibile che egli si sia opposto da membro del Parlamento a un provvedimento ormai universalmente riconosciuto come censurabile.

Sul piano storico, in secondo luogo, non ha ritenuto dubitabile che i due episodi di cui il deputato Previti si duole giudizialmente siano incastonati nella cornice temporale che va dal 24 aprile 2002 all'autunno dello stesso anno, epoca in cui fu approvata la legge « Cirami ».

Secondo aspetto: le considerazioni sull'episodio del 24 aprile 2002 che la Giunta

ha svolto. La Giunta all'unanimità ha ritenuto condivisibili le considerazioni svolte dal deputato Filippo Mancuso.

Quanto al primo episodio — l'invettiva rivolta al deputato Previti il 24 aprile 2002 — non può essere negato lo stretto collegamento funzionale con l'attività parlamentare del deputato richiedente. Proprio quel giorno, infatti, veniva a concludersi la lunga e tormentata vicenda parlamentare relativa all'elezione da parte del Parlamento in seduta comune di due giudici della Corte costituzionale. È noto al riguardo che, come da prassi costantemente seguita e data la maggioranza qualificata necessaria per l'elezione, i due schieramenti tentano di accordarsi su due nomi su cui far convergere i suffragi di tutti i parlamentari. È noto anche che, nel caso specifico, da molti scrutini non si trovava un accordo poiché lo schieramento di centrodestra aveva indicato il nome di Filippo Mancuso, in modi tali però che gli esponenti del centrosinistra non avevano ritenuto di poter condividere. Essi pertanto si erano sempre opposti a tale elezione facendo ripetutamente mancare il quorum. Che questa sia stata una vicenda non solo politica, ma anche squisitamente parlamentare, risulta dalle lettere inviate ai parlamentari dai rispettivi presidenti di gruppo dello schieramento di centrodestra, i quali, fino allo scrutinio del 24 aprile, indicavano il nome dell'onorevole Filippo Mancuso. Ciò che peraltro è confermato da dichiarazioni all'ANSA di diversi parlamentari, per esempio gli onorevoli Biondi e Fiori, Vicepresidenti della Camera, i quali si sono pubblicamente rammaricati del successivo esito della vicenda.

Quando, per superare lo stallo, il deputato Filippo Mancuso ha offerto di ritirarsi, gli era stato tuttavia chiesto di indicare una persona da lui ritenuta degna di ricoprire l'incarico. In seguito a tale richiesta, l'onorevole Filippo Mancuso aveva indicato un professore universitario già membro non togato del Consiglio superiore della magistratura. Inopinatamente — sempre a suo avviso — la scelta dello schieramento di centrodestra era ricaduta invece su altra persona, anch'essa

docente universitario e avvocato. Sicché, com'è noto, in esito allo scrutinio del 24 aprile 2002 risultavano eletti giudici della Corte costituzionale i professori Ugo De Siervo (su indicazione del centrosinistra) e Romano Vaccarella (su indicazione del centrodestra). Nondimeno l'onorevole Filippo Mancuso aveva riportato nello scrutinio 77 consensi.

Tale vicenda veniva comprensibilmente vissuta dal deputato Mancuso come una lesione del suo prestigio parlamentare e come un voltafaccia da parte del suo schieramento. Tutto ciò era peraltro aggravato dalla sua convinzione che il professor Vaccarella intrattenesse rapporti professionali con il deputato Previti e fosse in parte sensibile alle aspettative di questo.

Gli elementi sommariamente riportati, in uno con la constatazione che il fatto si era svolto all'interno della Camera in un contesto squisitamente parlamentare, hanno indotto la Giunta a ritenere sussistenti i connotati della connessione con la funzione di parlamentare dell'onorevole Mancuso, così come richiesto sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sia dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 140 del 2003.

Ad abundantiam, la Giunta ha constatato che — all'epoca — perfino l'onorevole Previti si doveva essere convinto della stretta natura parlamentare dell'episodio, se è vero com'è vero che egli — intervistato dai cronisti sulle frasi rivoltegli — ebbe a dirsi convinto che si trattava di uno sfogo momentaneo e che l'onorevole Mancuso avrebbe superato l'amarrezza (Ciò si deduce dalla frase riportata su *la Repubblica* del 25 aprile 2002, a pag. 9 « Cosa vuole che le risponda, gli passerà ». Analoga versione dei fatti sul punto è data da *il Messaggero*, il 25 aprile 2002, a pag. 2). Del resto, che si trattasse di un episodio di carattere parlamentare anche secondo l'onorevole Previti risulta dal fatto che egli ha affermato (sempre su *la Repubblica* del 25 aprile 2002), a smentita che egli avesse nutrito un personale interesse nell'elezione del professor Vaccarella: « Io eseguo: fino all'altro giorno mi dicevano che dovevo votare Mancuso e sono venuto sempre a

votare Mancuso. Adesso mi hanno detto di votare Vaccarella. Sono un deputato disciplinato: mi rimetto alle decisioni del mio gruppo ». In pratica, anche l'onorevole Previti incastona l'episodio nello stretto ambito delle dinamiche parlamentari.

Conclusivamente, ed in relazione al secondo episodio, venendo alle frasi pronunciate da Filippo Mancuso in contemporanea all'esame parlamentare della cosiddetta legge Cirami, invero la Giunta non ha dovuto fare molto più che consultare gli atti parlamentari. È noto a tutti che il provvedimento era stato già esaminato nel mese di luglio 2002 dal Senato della Repubblica, sollevando un'enorme eco polemica nel paese. Quando l'esame del progetto di legge iniziò nel settembre alla Camera, il deputato Mancuso vi partecipò sia presso le Commissioni riunite I e II, sia in Assemblea, esprimendo concetti assolutamente analoghi a quelli riportati sulla stampa.

In particolare: nella seduta delle Commissioni riunite del 13 settembre 2002, il deputato Mancuso, nel dichiararsi contrario alla legge cosiddetta Cirami, ebbe a sostenere tra l'altro proprio che il Presidente del Consiglio non sarebbe stato libero psicologicamente né moralmente.

Nella seduta dell'Assemblea del 25 settembre 2002, egli affermò che sarebbe errato pensare che i « tornaconti penalistici » dell'onorevole Previti fossero solo un elemento marginale nell'iter legislativo in questione. Nella seduta del 10 ottobre 2002 egli sostenne — intervenendo più volte — che l'intero provvedimento era frutto di una condotta defensionale di una persona.

Da questi elementi — che possono essere riscontrati agevolmente dai testi che qui si ritiene utile riportare in allegato alla presente relazione — risulta l'indiscutibile connessione delle frasi contestate al deputato Mancuso e la sua funzione di membro della Camera.

In questo senso la Giunta si è determinata e per questi motivi propone, all'unanimità, che l'Assemblea deliberi nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile a carico di Filippo

Mancuso costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli articoli 68, primo comma, della Costituzione e 3, primo comma, della legge n. 140 del 2003: questo è stato il deliberato della Giunta.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Dichiarazioni di voto – Doc. IV-quater, n. 92)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, ho avuto il privilegio di una certa consuetudine di lavoro con l'onorevole Filippo Mancuso, al quale mi sento legato da vincoli non solo di sincero affetto; ragione, questa, che mi avrebbe consentito di declinare l'invito, rivoltomi dall'onorevole Elio Vito, ad intervenire nel presente dibattito. Ma come l'onorevole Mancuso ben sa, non sono abituato a scaricare su altri le difficoltà né, tantomeno, a fuggire dalle responsabilità.

Onorevole Filippo Mancuso, quanto dirò, lo dirò liberamente, e sia certo dell'assoluta inesistenza di quelle indebite interferenze che pure ella, senza ragione alcuna, ha ipotizzato nella interferente missiva che ha inteso inviarci.

Il 24 aprile 2002, il professor De Siervo ed il professor Vaccarella venivano eletti giudici costituzionali. Il sipario scendeva su una difficile vicenda protrattasi, forse, troppo a lungo, ma che aveva visto il centrodestra battersi compatto e convinto su quella candidatura Mancuso ferocemente avversata dal centrosinistra. Avversata, onorevole Fanfani, non come lei afferma per una semplice questione di metodo, ma perché — è inutile negarlo — l'onorevole Mancuso si era permesso, da ministro, di attivare il suo potere ispettivo

nei confronti dei, per voi intoccabili, pubblici ministeri di Milano ovvero di denunciare una serie di retroscena di cui si sarebbe reso protagonista l'attuale senatore Scalfaro e perché, da deputato di Forza Italia, non aveva lesinato energie in una battaglia a tutto campo contro la politicizzazione della magistratura. Una candidatura caduta, onorevole Fanfani, non come lei afferma per un voltafaccia del centrodestra, ma solo perché, a fronte del vostro comportamento ingiusto e ritorsivo, il centrodestra ha ritenuto di aderire ai richiami istituzionali del Presidente Ciampi, certo, cedendo, ma cedendo solo per senso di responsabilità, ha ritenuto di sbloccare la situazione.

Quello stesso giorno, in Transatlantico, l'onorevole Mancuso così si rivolgeva all'onorevole Previti: «La fama di bandito che hai è del tutto meritata. Anzi, forse è perfino inferiore alla realtà» (*Applausi di deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*)... Grazie!

A seguire la prospettazione difensiva dell'onorevole Mancuso, la frase non potrebbe essere coperta da insindacabilità, se è vero che lo stesso onorevole Mancuso ha dichiarato di aver apostrofato l'onorevole Previti con i termini «bandito» e «malfattore» solo in risposta ad una provocazione ingiuriosa che a suo dire questi gli avrebbe rivolto. «Avrebbe», perché in atti non vi è traccia confermativa di tale dato né voi vi siete peritati di chiedere all'onorevole Previti se l'affermazione corrispondesse o meno al vero.

In ogni caso, a tutto voler concedere, si tratterebbe soltanto di offese reciproche, tali apprezzabili dal giudice ordinario, ai sensi della scriminante specifica di cui all'articolo 599 del codice penale, di certo non rilevanti ai fini dell'insindacabilità.

Lei, però, onorevole Fanfani afferma che la questione ha uno stretto collegamento funzionale con l'attività parlamentare. Ma ne è davvero certo? C'entra qualcosa con l'attività parlamentare lo scomposto reagire per il mancato raggiungimento dell'obiettivo? Un obiettivo verso il quale ella, riportando le parole dell'onorevole Mancuso, addirittura attesta che

l'aspirante nutrisse un interesse relativo. Ma, davvero, così tante votazioni per un interesse relativo? E c'entra qualcosa il fatto che l'indicazione del futuro candidato da parte del candidato uscente non abbia potuto trovare conferma nelle successive decisioni della coalizione e nella conseguente espressione di voto?

Credo che non c'entri nulla e, se non c'entra nulla, non le pare, onorevole Fanfani, che le sue conclusioni aprano le porte alla strada dell'insulto generalizzato e insindacabile (*Una voce dai banchi della Margherita, DL-l'Ulivo*: « Sgarbi! »), ogni qual volta qualcuno intenda dare sfogo al proprio disappunto per non aver trovato soddisfazione alle proprie variegate aspirazioni ovvero a quelle, se del caso anche nepotistiche, di cui si rende portavoce e promotore?

Nutriamo qualche perplessità e le esprimiamo con serenità, ma con serenità diciamo anche che esse, non essendo noi come voi abituati a cambiare idea a seconda dell'appartenenza ideologica dei soggetti coinvolti nelle varie vicende, non ci indurranno a dare corso a precedenti che potrebbero in futuro essere oggetto di facili strumentalizzazioni.

Il successivo 14 settembre 2002, sul quotidiano *la Repubblica* veniva riportata la seguente frase dell'onorevole Mancuso: « Rispetto al vero destinatario e beneficiario di questa norma, l'onorevole Previti, il Presidente Berlusconi non è psicologicamente e moralmente libero: questo è il dramma del paese ».

La frase è speculare a quanto affermato dall'onorevole Mancuso in sede parlamentare il precedente giorno 13 e, per l'effetto, è coperta da insindacabilità.

Evidentemente, non ho alcuna intenzione di ripercorrere il merito della vicenda, la quale pur traeva origine da un'ordinanza delle sezioni unite penali della Cassazione, né tantomeno, soffermandomi, ho intenzione di rendermi megafono di un'accusa di ricattabilità tanto generica quanto infondata ed ingiusta. Mi limito soltanto a chiederle, onorevole Mancuso: ma davvero lei pensa che se vi fosse stata tanta coerenza non saremmo

stati in grado, pure in quella che lei ritiene essere la nostra povertà giuridica, di costruire la norma in termini assolutamente idonei al raggiungimento dell'obiettivo che lei prospetta? Perché nel suo intervento di allora ritenne di affermare che avrebbe detto le stesse cose anche se avesse fatto parte ancora del gruppo di Forza Italia? Qualcuno poteva dubitare della genuinità del suo dire o ne dubitava lei per primo?

Comunque sia, i fatti individuano le coerenze personali, travolgono i proclami e li dissolvono nel ricordo delle azioni. Lei ricorderà, come ricordiamo tutti noi, con quanta tranquillità ha votato favorevolmente alla legge di riforma del diritto societario o a quella sulle rogatorie o con quanta forza, nella seduta del 19 settembre 2001, ha sostenuto in Commissione la costituzionalità della legge sulle rogatorie.

FILIPPO MANCUSO. Non è vero!

NITTO FRANCESCO PALMA. Allora era certamente convinto, poi ha cambiato idea.

FILIPPO MANCUSO. Non è vero!

NITTO FRANCESCO PALMA. Guardi i resoconti stenografici. Chi sa quale folgorazione sulla strada di Damasco! Si tratta di una folgorazione, comunque, avvenuta solo dopo che le sue differenziate aspirazioni erano state frustrate.

Sulla legge Cirami pensi quello che vuole. Noi continuiamo a credere che tale legge, come le altre, servisse ad un recupero delle garanzie, un recupero necessario perché, come da lei testualmente affermato il 13 settembre: la sinistra ha abusato del suo potere; la magistratura ad essa ispirata ha conculcato in molti casi la regolarità dei processi e la libertà delle persone.

Noi di Forza Italia siamo qui e del nostro gruppo fa parte anche quell'onorevole Previti, chissà perché da lei solo di recente apostrofato come bandito e malfattore che, a nome di Forza Italia, si alzò nell'aula del Senato ed intervenne in suo favore quando la sinistra promosse ed